



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 17 del 29-04-2015

del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Approvazione Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente..*

L'anno Duemilaquindici addi Ventinove del mese di Aprile alle ore **20:30** nella sede di municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
DOFF SOTTA DINO	X			WITTMAN HANNA MARIANNA	X		
MENEGHEL GIUSEPPE	X			LOSS ANTONIO	X		
ZAMPIERO LAURA	X			BETTEGA ENNIO	X		
TOMAS CRISTIAN	X			BETTEGA CAMILLO	X		
BRUGNOLO ELEONORA	X			LOSS MAURO	X		
BRENTARO MARIANGELA	X			BELLOTTO GIANNI	X		
IAGHER SANDRINA	X			BETTEGA FLAVIO	X		
BETTEGA MARTINO	X						

Assiste il Segretario comunale **NICOLAO dott Giovanni**.

Il Signor BELLOTTO Gianni , in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.P.P. nr. 2-16/leg di data 27/02/2015 recante "regolamento per l'istituzione del ruolo dei conducenti dei servizi non di linea (art. 39 ter della L.P. 16/1993)" determina l'operatività dal 31/05 2015 della nuova disciplina per il noleggio con conducente;

che tale decreto è stato pubblicato sul BURL della regione nr. 10 dd. 10/03/2015;

ricordato che l'art. 39 ter della L.P. 16/1993 prevede l'istituzione del ruolo dei conducenti ed il rilascio delle autorizzazioni comunali sulla base di una procedura semplificata e secondo un regolamento tipo approvato dalla Giunta Provinciale;

vista la nota del Consiglio delle Autonomie Locali della PAT di data 25/03/2015 prot. Nr. 283 con la quale si trasmette uno schema tipo di regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, composto da nr. 19 articoli;

dato atto, in particolare, che la disciplina che promana dall'art. 39 ter della L.P. 16/1993 introduce il decontingentamento ed il possibile rilascio di autorizzazioni anche a persone giuridiche, ma per contro prevede il rilascio solo allorquando gli agenti di guida sono iscritti al ruolo presso la CCIAA, previo esame (o, per gli attuali operatori, mediante iscrizione d'ufficio) con procedure dunque selettive che, rispetto al passato, non gravano sui Comuni;

precisato che entro il prossimo 31 maggio 2015 i Comuni dovranno predisporre ed approvare il regolamento per il rilascio dell'autorizzazione, al fine di non determinare il "vuoto normativo";

che, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 del regolamento sul ruolo " i Comuni trasmettono alla CCIAA l'elenco dei soggetti titolari di licenza per l'esercizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, iscritti nei propri registri" al fine dell'iscrizione d'ufficio nel relativo elenco;

visto lo schema di regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, allegato alla predetta nota del Consiglio delle Autonomie Locali, e ritenuto che lo stesso vada a disciplinare in maniera razionale e funzionale la materia di cui all'oggetto;

ritenuto pertanto di adottare il nuovo regolamento così come predisposto, costituito da 19 articoli, in quanto conforme alle finalità che l'Amministrazione comunale intende perseguire;

ritenuto che il presente atto rivesta carattere di urgenza ai sensi dell'art. 12, comma 3, del TULLRROC approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 nr. 3/L trattandosi di provvedimento necessario per garantire agli operatori economici di non essere penalizzati dal mutamento dell'assetto normativo sul rilascio delle autorizzazioni al noleggio con conducente;

acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 16 – 6^ comma della L.R. 23.10.1998 n. 10;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 1.2.2005, n° 4/L;

visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L;

visto lo Statuto comunale;

consiglieri presenti e votanti n°15;

con voti favorevoli 15, contrari 0 e astenuti 0, espressi per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori previamente designati;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, il “Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente”, costituito da 19 articoli allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2. Di specificare che copia del presente regolamento sarà inviata alle imprese in possesso di autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio.
3. Di dare atto che la presente delibera diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta.

RICORSI AMMINISTRATIVI

Si rammenta ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine della pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.



COMUNE DI IMER
PROVINCIA DI TRENTO

38050 IMER (Trento) Piazzale dei Piazza, 1 –

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART.1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
 - b. dal D.Lg. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
 - c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - e. dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - f. dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
 - g. dall'art. 39 ter della L.P. 16/1993 e relativo regolamento istitutivo del Ruolo dei conducenti.

ART.2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART.3

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di autorizzazione di cui alla legge 15-1-1992, n.21 ed alla L.P. 16/1993, art. 39 ter.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica o giuridica, previo accertamento della iscrizione al Ruolo per tutti i conducenti impiegati.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate senza limitazioni di numero sulla base di accertamento dei titoli necessari.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della L. n.21/92 e art. 39 ter, c. 2 della L.P. 16/93.
7. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART.4

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare, tramite il deposito di apposita planimetria e materiale fotografico, il possesso di una rimessa ubicata sul territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi. La rimessa dovrà rispettare le dimensioni minime dei posti macchina previste dalle normative in vigore.

ART.5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate al Comune di residenza o sede del soggetto richiedente.
2. La domanda, contenente i dati anagrafici e di iscrizione al Ruolo per i conducenti, deve indicare la disponibilità sul territorio comunale di un'area o locale per rimessa, nonché il titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la autorizzazione di esercizio.

ART.6

ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'organo o l'ufficio comunale competente provvede all'autorizzazione.
2. L'autorizzazione non ha scadenza temporale: l'autorizzato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti.
3. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia.
4. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
5. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
6. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 7

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è trasferibile: il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

ART. 8

COMPORTEMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;

- d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - f. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
 - g. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. È fatto divieto di:
- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 9

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.e s.m..

ART.10

IDONEITÀ DEI MEZZI

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale adotta il provvedimento di sospensione.
2. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il soggetto titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento: in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 11

TARIFFE

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

ART. 12

TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 13

DIFFIDA

1. Il Comune diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b. non eserciti con regolarità il servizio;

- c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

ART. 14

PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, comportano la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

ART. 15

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La autorizzazione d'esercizio viene sospesa dal Comune quando sia intervenuta sospensione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica.

ART. 16

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 15;
 - b) quando sia intervenuta cancellazione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica;
 - c) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 17

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la decadenza nei seguenti casi:
 - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 18

EFFETTI DELLA REVOCA ED DECADENZA

1. Nei casi di cui ai precedenti articoli 17 e 18 il soggetto titolare dell'autorizzazione non può ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni per 5 anni dalla pronuncia dei suddetti provvedimenti sanzionatori.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Designato

Il Presidente

Il Segretario comunale

f.to IAGHER Sandrina

f.to BELLOTTO Gianni

f.to NICOLAO dott Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C.. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato il giorno 30-04-2015 all'Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.

Imer, li 30-04-2015.-

Il Segretario comunale

f.to NICOLAO dott Giovanni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Imer, li 30-04-2015.-



Il Segretario comunale

NICOLAO dott Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 79 del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L..

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denunce di incompetenza o contrasto con atti d'indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10.

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Imer li, 11 Maggio 2015



Il Segretario comunale

NICOLAO dott Giovanni

